

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.10 DEL 25/03/2003

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2	Annullamento e revoca d'ufficio.....	3
Articolo 3	Rinuncia all'imposizione ed economicità.	3
Articolo 4	Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione	4
Articolo 5	Criteri di priorità.....	4
Articolo 6	Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo.	5
Articolo 7	Adempimenti degli Uffici.....	5
Articolo 8	Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione.....	5
Articolo 9	Entrata in vigore.....	5

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dei poteri di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione di atti illegittimi o infondati di carattere tributario, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità.

Articolo 2

Annullamento d'ufficio e revoca.

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto

Articolo 3

Rinuncia all'imposizione e criterio di economicità.

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Si definisce criterio di economicità il limite al di sotto del quale si rinuncia all'imposizione, nel caso che l'imposta dovuta dal contribuente risulti inferiore per ogni atto di accertamento al limite di euro 10 per ciascun tributo e di euro 5 per il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. I criteri di economicità, come sopra definiti, si applicano anche nei casi di rimborso.

Articolo 4

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, senza danno per l'Amministrazione comunale, e facilmente riconoscibile dalla stessa.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Criteri di priorità

1. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Articolo 6
**Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca
d'ufficio o di rinuncia al tributo.**

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione, spetta al Responsabile del Settore che ha emanato l'atto ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

Articolo 7
Adempimenti degli Uffici

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Articolo 8
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legislazione vigente al momento della loro adozione e con le modalità previste dalla stessa legislazione e dal regolamento generale delle entrate.